

Pubblicato il 12/06/2024

**N. 03703/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 05934/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lorenzo De Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardino Noviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Ospedaliera dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo, Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Nunzia Cecere, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di esclusione dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaboratore Professionale

Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, esclusione conosciuta solo in data 20/09/2023, come da ultimo aggiornamento, per effetto di pubblicazione della graduatoria prova scritta anonima sul sito dell'Azienda Ospedaliera dei Colli consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-scritt-anonima1.pdf>, con valenza di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;

b) della graduatoria definitiva Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, pubblicata in data 16.11.2023;

c) dell'avviso prova orale asseritamente pubblicato il 21/09/2023 sul sito dell'AORN “Ospedale dei Colli” da cui risultava escluso il ricorrente;

d) di tutti i verbali attestanti l'espletamento della prova concorsuale di cui si ignorano estremi e contenuto;

e) dell'eventuale esito negativo della prova pratica per non esserne stata rispettata la modalità di svolgimento cristallizzata nel bando;

f) del bando di concorso pubblico per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, in quanto lesivo;

g) di tutti gli atti connessi e consequenziali;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE MARIA LORENZO il 5\6\2024:

RISPETTO AI MOTIVI AGGIUNTI

- a) della Deliberazione del Direttore Generale n° 213 del 26/03/2024 avente ad oggetto la conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n° 155 posti di Infermiere, la approvazione della graduatoria e la conseguente nomina dei vincitori;
- b) della nomina formale dei vincitori prot. n° 11827 del 03.04.2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera dei Colli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2024 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nel contesto del giudizio epigrafato, sono stati notificati all'Azienda resistente motivi aggiunti depositati in data 5 giugno 2024, con ulteriore accessiva domanda cautelare;

Considerato che la rilevata circostanza osta alla definizione nel merito della causa, come già fissata alla data odierna, dovendo garantire il contraddittorio nel rispetto dei termini di legge alle parti controinteressate del gravame aggiuntivo;

Ritenuto, peraltro, che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., tali dovendosi considerare tutti gli utilmente graduati che sarebbero scavalcati dal ricorrente;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incumbente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35 comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine

perentorio di 20 (venti) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione; Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a e dell'art. 151 c.p.a., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'Azienda resistente;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome dei ricorrenti, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi del controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 10 (dieci), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto, in ragione della proposizione di nuova istanza cautelare, di dover fissare la camera di consiglio per la relativa trattazione nel rispetto dei termini a difesa dei controinteressati nei cui confronti va integrato il contraddittorio;

Ritenuto di riservare all'esito la fissazione di nuova udienza per la trattazione nel merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta) dispone quanto segue:

ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso per motivi aggiunti mediante pubblici proclami secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione;

fissa per la trattazione dell'istanza cautelare accessiva al ricorso per motivi aggiunti depositati in data 5 giugno 2024 la camera di consiglio del 23 luglio 2024;

riserva all'esito la fissazione dell'udienza di merito.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**